

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SANTONI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SANTARELLI | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) TINA | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) SANTONI

Nella seduta del 28/06/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 10/2/2010, il ricorrente stipulava, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento per la somma di Euro 28.920,00 da rimborsare in 120 rate mensili da Euro 241,00 ciascuna. Il ricorrente versava ogni mese quanto dovuto.

Con il ricorso, il ricorrente lamentava la sopravvenuta usurarietà del tasso nel corso del rapporto; in particolare, riferiva che, al momento della stipula del contratto il TEG risultava al di sotto della soglia di usura, mentre nel corso del rapporto, lo stesso, già a partire dal secondo trimestre del 2010, era salito oltre il limite della soglia di usura.

Alla luce di ciò, l'istante riteneva che la clausola contrattuale relativa agli interessi restava valida ma la prestazione diventava inesigibile, ai sensi dell'art. 1375 c.c., per la parte eccedente il tasso soglia calcolato a partire da aprile 2010 al TEG-TAEG comprensivo, quest'ultimo, anche delle spese di assicurazione.

Riportava, quindi, che, alla data del 30/9/2015, le maggiori somme versate ammontavano ad Euro 1.653,27.

Lamentava, inoltre, l'eccessiva onerosità delle commissioni addebitate con il contratto di delegazione di pagamento.

Tali commissioni, infatti, erano descritte in termini assolutamente generici e per le stesse non era possibile avere alcuna indicazione circa le attività rispetto alle quali erano applicate; sottolineava, anche, che le stesse erano obiettivamente onerose e assolutamente incongrue. Infatti, nel contratto le commissioni ammontavano ad Euro 9.310,07 (di cui Euro 3.106,73 per presunti “oneri accessori-cessione credito”), con una incidenza sul totale del capitale finanziato del 32,19%.

Le condizioni contrattuali risultavano, quindi, del tutto irragionevoli e ingiustificate e configurano una violazione dei principi di correttezza e buona fede a cui devono uniformarsi gli operatori nei rapporti con la clientela.

Evidenziava, quindi, che, per tali motivi, le clausole in esame relative alle condizioni erano nulle, prive di effetto e davano diritto alla restituzione delle somme versate e/o al risarcimento del danno subito.

L'istante, pertanto, chiedeva al Collegio di:

- accertare la corresponsione dalla data dell'1/4/2010 di interessi superiori alla soglia di usura pro-tempore vigente e condannare l'intermediario a ricalcolare gli interessi globali decorrenti dall'1/4/2010 sulla base di tassi determinati in misura conforme ai citati limiti legali;
- restituire la differenza (quantificata in Euro 1.653,27 fino al 30/9/2015) tra l'importo degli interessi globali addebitati in base al contratto e il tasso soglia vigente pro-tempore, oltre a interessi al tasso legale dalla data del reclamo fino al soddisfo;
- condannare l'intermediario alla revisione dei costi assicurativi al fine di adeguarne l'entità al minor rischio derivante dal calcolo che sarà effettuato in relazione alla domanda principale;
- accertare che le commissioni addebitate con il contratto di delegazione erano onerose e incongrue e condannare l'intermediario alla restituzione delle somme versate a titolo di commissioni e/o il risarcimento del danno quantificato in misura pari a tale importo;
- condannare l'intermediario al rimborso delle spese di assistenza legale pari a Euro 500,00 o nella diversa somma che verrà liquidata anche in via equitativa.

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni.

Riferiva che il contratto di mutuo con delegazione di pagamento stipulato dal ricorrente risultava tuttora in essere e in regolare ammortamento. Infatti, il TEG indicato in contratto, pari al 20,467%, era stato calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'Italia del 2009 e risultava inferiore alla soglia di usura del trimestre (il primo del 2010) in cui si colloca la stipula del contratto, soglia pari al 21,615%.

Riportava, inoltre, che l'operazione di finanziamento in esame era a tasso fisso e, di conseguenza, nessun ricalcolo o rideterminazione del tasso doveva essere effettuata dato che quest'ultimo era stato stabilito e convenuto all'atto di stipula del contratto ed era rimasto invariato per l'intera vigenza del rapporto.

Quanto alla doglianza del ricorrente circa l'eccessiva onerosità delle commissioni, l'intermediario rileva che il TAEG applicato al prestito in questione (pari a 20,505%), indice del costo complessivo del finanziamento, risultava essere entro il limite di legge per il trimestre in esame; riteneva, quindi, che ogni onere singolarmente considerato era parimenti e inequivocabilmente legittimo.

A tal proposito, sottolineava che la modulistica contrattuale consegnata al ricorrente esplicitava le singole voci di costo previste per tale tipologia di finanziamento.

Quanto, infine, alla domanda di rimborso delle spese legali, la resistente rilevava che queste non erano dovute in quanto ai fini della presentazione del ricorso all'ABF non era di per sé necessaria né prevista alcuna assistenza tecnico-legale.

Chiedeva, quindi, al Collegio il rigetto del ricorso.

Il ricorrente presentava le proprie repliche con le quali ribadiva le proprie doglianze relative all'usurarietà sopravvenuta del tasso d'interesse applicato al finanziamento.

DIRITTO

Con il ricorso, la parte ricorrente lamenta l'applicazione di interessi in violazione della normativa antiusura ad un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento stipulato con l'odierno intermediario.

In relazione a tale vicenda, innanzitutto, il Collegio ha accertato che il contratto di finanziamento in questione, al momento della stipula, non presentava alcun profilo di contrasto con la normativa antiusura in quanto i tassi pattuiti erano contenuti sotto la soglia allora vigente. Sulla base di tale circostanza, l'intermediario ha contestato la possibilità di postulare un'usura sopravvenuta sostenendo che, il contratto in questione era un finanziamento a tasso fisso e, di conseguenza, quest'ultimo rimaneva invariato per tutta la durata del rapporto.

Tuttavia, il Collegio, in conformità a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, rileva che la susseguente discesa dei tassi d'interesse ha condotto il tasso fisso stipulato a superare le soglie rilevate successivamente. Si è, quindi, osservato che, in caso di discesa dei tassi medi rilevati dalla Banca d'Italia, tale che quelli pattuiti risultino superiori al tasso soglia ivi individuato per la specifica tipologia di credito in questione, è necessario provvedere al ricalcolo degli interessi convenzionalmente pattuiti, in modo da ricondurli entro la soglia via via vigente nel corso del rapporto, non essendo ammissibile che il cliente sia tenuto a versare gli interessi in una misura che, al momento in cui essi devono essere corrisposti, è considerata in termini di anti giuridicità nell'ordinamento.

A tal proposito, il Collegio osserva che i finanziamenti a tasso fisso, come quello della fattispecie in esame, sono esposti alla possibilità di usura sopravvenuta visto che sono contratti in cui il prenditore assume il rischio dei tassi discendenti ed il prestatore assume il rischio dei tassi crescenti e ciò rende necessario trovare una forma di tutela adeguata che non rompa l'equilibrio tra il rilevato, il pattuito e il dovuto.

In questo senso, il Collegio rileva che è ormai riconosciuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, "il ruolo centrale della buona fede nella moralizzazione dei rapporti contrattuali, ovvero nel dotare tali rapporti della flessibilità necessaria ad incorporare i valori etici dell'ordinamento giuridico" (Collegio di Coordinamento, sentenza n. 77/2014). Il ricorso al principio di buona fede appare, quindi, il rimedio più congruo al fine di trasferire all'interno di un rapporto di durata poliennale i vantaggi economici derivanti da una discesa dei tassi di mercato senza alterare in modo eccessivo l'equilibrio contrattuale, ma armonizzandolo con la funzione equilibratrice propria di un sistema giuridico assiologicamente orientato.

Sulla base di quanto sin ora esposto, il Collegio preso atto che, nel caso di specie, l'intermediario, non ha portato i tassi concordati al di sotto della soglia di usurarietà in un contesto in cui i tassi concordati erano prossimi alla soglia del tempo e senza che sia percepibile un incremento individuale, ritiene che quest'ultimo non si sia adeguato al canone di buona fede contrattuale, ponendo in essere una condotta anti giuridica. Di conseguenza, la domanda del ricorrente è fondata.

Per quanto riguarda, invece, la domanda relativa al rimborso delle spese legali sostenute, il Collegio evidenzia che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" non contemplano nulla al riguardo coerentemente al fatto che il procedimento di fronte all'ABF può essere instaurato senza l'ausilio di un difensore. Tuttavia, nel caso in cui il ricorrente dimostri di



essersi avvalso, per tutto il procedimento che va dal reclamo al ricorso, dell'opera di un difensore, sopportandone il relativo costo, questo può essere preso in considerazione in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Regolamento ABF, ma quale voce del più ampio pregiudizio patito dall'istante. Tale valutazione deve essere svolta dal Collegio attenendosi a criteri di estrema prudenza e prendendo in considerazione l'effettivo sostenimento della spesa legale, la congruità della somma richiesta al valore della causa. Nel caso di specie, il Collegio rileva che la ricorrente non ha prodotto alcun documento comprovante l'effettivo sostenimento delle spese legali e, di conseguenza, non accoglie la domanda di rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario provveda al ricalcolo degli interessi a partire dal secondo trimestre del 2010 sulla base dei tassi rideterminati in misura conforme ai limiti legali, disponendo altresì che l'eccedenza risultante dal ricalcolo sia rimborsata al cliente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA